

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

24/4/75

p/ Ufficio Commissioni



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui  
all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente "Prov-  
videnze per gli impianti sportivi e per favorire le attività dilettantistiche

RELATORE - Giuseppe COLONNA

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 24-4-75 vista la  
richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consi-  
gliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Re-  
gionale, ha espresso parere favorevole sull'... presente  
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in ess... contenute.  
~~proposta di legge~~

f.to IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri

E' opportuno premettere che la legge regionale 30 agosto 1973 n. 24, prevede per la ricostruzione, la costruzione, l'ampliamento e l'ammmodernamento di impianti sportivi le seguenti provvidenze:

- a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere.
- b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le suddette provvidenze possono essere concesse, così come sancito all'art. 2 della Legge, a favore delle Provincie, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa.

La suddetta legge, che ha trovato l'ampio consenso degli operatori dello sport dilettantistico, offre ancora una significativa risposta alle numerose istanze pervenute all'Assessorato.

Per i contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali e per quelli in conto capitale (questi ultimi chiesti con maggiore insistenza), l'art. 8 della legge prevede per l'anno 1975 le somme di £ 145.milioni e di £ 150.milioni, rispettivamente, per le due specie di contributi.

Con la presente legge si vuole incrementare tali voci - così come risulta previsto nel progetto di bilancio 1975 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11/3/1975 - ai capp. 234 e 235 che dispongono per "contributi nel pagamento degli interessi" £ 200.milioni e per "contributi in conto capitale" £ 500.milioni.

Pertanto del complessivo importo di £ 705.milioni, £ 295.milioni sono previsti dalla legge, mentre per i rimanenti 410.milioni si provvede con la presentazione del presente disegno di legge, nell'intesa che tale somma - ove occorra - sarà utilizzata interamente per i contributi in conto capitale.

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1, lett. b) della legge regionale 20 agosto 1973, n. 24, concernente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche" è autorizzato nell'anno finanziario 1975 un ulteriore impegno di spesa di L. 410 milioni.

Art. 2

Sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1975 le seguenti variazioni:

Cap. 234 - Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi (l.r. 30/8/1973, n. 24, artt. 7 e 8 e l.r. 20/1/1975, n. 9)

in diminuzione L. 55.000.000

Cap. 235 - Contributi in conto capitale per la costruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi (l.r. 30/8/1973, n. 24, artt. 7 e 8 e l.r. 20/1/1975, n. 9)

in aumento L. 55.000.000

Art. 3

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 derivante dalla attuazione della presente legge e dalla applicazione dello articolo 1, lett. b) e c) della legge regionale 30/8/1973, n. 24, si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 235 dello stato di previsione

della spesa del Bilancio 1975 variato a norma del precedente articolo 2.

Le somme stanziato, non utilizzate nell'esercizio finanziario per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

#### Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.